

*(Redatto in carta libera ai sensi dell'articolo 8 della Legge quadro sul volontariato
11 agosto 1991, n. 266 e, per quanto compatibile, dell'art. 17 del
Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riguardante le ONLUS)*

STATUTO

“WWF OA Provincia di Perugia”

Associazione di Volontariato

Articolo 1

Costituzione, denominazione, durata.

1.1 - È costituita l'associazione di volontariato

WWF OA (Organizzazione Aggregata) Provincia di Perugia

che in seguito sarà denominata “Associazione”.

1.2 - L'Associazione adotta come riferimento la legge quadro del volontariato 266/91 e la legge regionale 15/94.

1.3 - I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

1.4 - La durata dell'Associazione è illimitata, fermo restando che l'uso del marchio WWF è consentito nei limiti degli accordi vigenti con WWF Italia ong onlus.

Articolo 2

Sede legale

2.1 - L'associazione ha sede legale a Perugia in via XX Settembre n. 134

ed una sede operativa, nel territorio per l'area sud, a Spoleto (PG) presso Centro Visite di Monteluco.

2.2 - Il trasferimento della sede legale in altro Comune deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune.

Articolo 3

Finalità

3.1 - L'Associazione, senza fini di lucro e con l'azione, personale, spontanea e gratuita dei propri aderenti, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

3.2 - L'Associazione, si ispira espressamente ai principi fondamentali, alla missione, agli scopi e alle linee guida del WWF Internazionale così come ripresi dal WWF Italia e da quest'ultimo riceve impulso e con esso collabora per il raggiungimento degli scopi statutari. L'Associazione, in considerazione del patto di costituzione, intende perseguire le seguenti finalità:

-la conservazione della diversità genetica, delle specie e degli ecosistemi;

- il contrasto alle minacce all'ambiente, con particolare riferimento alle aree protette, alle specie e agli habitat prioritari;

-la promozione di un uso sostenibile delle risorse naturali del territorio e dell'energia, del risparmio e dell'efficienza energetica, la lotta all'inquinamento, allo spreco e all'uso irrazionale delle risorse naturali;

- la promozione e la realizzazione di iniziative per la tutela di tutti gli animali ivi compresi quelli domestici;

- attività educative e culturali volte ad ottenere la protezione ed il rispetto dei diritti di tutti gli animali ivi compresi quelli domestici, la sensibilizzazione e la comunicazione sulle tematiche ambientali;

- collaborazione con gli enti preposti dalle norme vigenti alla protezione di tutti gli animali ivi compresi quelli domestici ed alla difesa del patrimonio faunistico e dell'ambiente, anche a mezzo delle guardie WWF;

- Ambito di attuazione delle finalità sedi operative

L'associazione opera nel territorio della Provincia di Perugia.

3.2bis – L'Associazione persegue le suddette finalità principalmente attraverso:

- la partecipazione alla realizzazione del Programma nazionale ed internazionale del WWF ed
- il sostegno alle attività del WWF Italia
- la promozione ed il sostegno delle attività di WWF, contribuzione fattiva alle relative campagne di raccolta fondi e finanziamento;

- la sensibilizzazione e la partecipazione all'allargamento della base sociale di WWF Italia e ai relativi eventi nazionali e regionali.

- 3.3** - Per il raggiungimento delle finalità sancite nel presente statuto, l'Associazione si propone altresì di:
- svolgere attività di formazione culturale e scientifica e di educazione nelle scuole finalizzata alla conoscenza ed alla tutela dell'ambiente, beni culturali e paesaggistici;
 - adottare metodi partecipativi sui temi sopraccitati;
 - sensibilizzare e comunicare sulle tematiche ambientali; beni culturali e paesaggistici- architettonici;
 - promuovere la ricerca scientifica nel campo della tutela dell'ambiente, beni culturali e paesaggistici;
 - promuovere e sostenere la partecipazione attiva e volontaria di tutti i cittadini ai propri programmi e alla difesa dell'ambiente
 - Operare nella gestione di aree di interesse naturalistico anche attraverso interventi di infrastrutturazione e riqualificazione: in particolare attraverso convenzioni con i Comuni , promuovendo ogni utile iniziativa al riguardo, compresa la sorveglianza, le visite guidate e l'attività di fruizione e sviluppo nonché la promozione - coordinamento delle attività e il presidio attivo di tutela ambientale e paesistica a livello locale...
 - Organizzare convegni corsi ed eventi anche formativi, raccolte fondi, esposizioni;
 - Promuovere la tutela giuridica e giudiziaria dell'ambiente, dei beni culturali e paesaggistici;
 - Collaborare per tali fini e per gli scopi statutari con enti privati, amministrazioni comunali e altre associazioni
- 3.4** - Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
- 3.5** - L'Associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti indicati dalla normativa vigente e dagli accordi intercorsi con WWF Italia.
- 3.6** – Il rapporto fra l'Associazione e WWF Italia è disciplinato da apposito accordo, che il Consiglio Direttivo è autorizzato a stipulare e che concorre e regola la vita dell'Associazione.

Articolo 4

Aderenti all'associazione

4.1 - All'Associazione possono aderire tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, e pertanto sono anche soci del WWF Italia onlus.

Gli associati saranno resi edotti prima dell'iscrizione degli accordi vigenti tra l'associazione e il wwf Italia

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente.

4.2 - Gli aderenti sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.

4.2.1 Gli aderenti fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e del presente statuto.

4.2.2 Gli aderenti ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.

4.2.3 Gli aderenti onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

4.3 - Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di essere socio del WWF Italia e di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'associazione.

4.4 - Ciascun aderente maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

4.5 - Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione e il numero degli aderenti è illimitato.

4.6 – La qualifica di aderente si perde per:

- dimissioni volontarie;
- sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- decesso;

- esclusione deliberata dagli organi competenti in conformità al presente Statuto per comportamento contrastante con gli scopi statutari e/o persistente violazione delle regole e delle finalità e principi dell'Associazione.
- morosità;
- perdita della qualità di socio del WWF.

4.7 - La perdita della qualifica di aderente deve essere dichiarata con delibera del Consiglio Direttivo.

4.8 - La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'aderente dall'associazione deve essere comunicata al soggetto interessato, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere al Collegio dei Garanti (se nominato) o all'Assemblea degli aderenti mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Articolo 5

Diritti e doveri degli aderenti

5.1 – Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. Il contributo è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e deve essere versato entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

5.2 - Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.

5.3 - Gli aderenti hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega; non è possibile attribuire più di due deleghe al medesimo socio;
- all'elettorato attivo e passivo per le cariche sociali;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di accedere ai documenti e agli atti dell'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

5.4 - Gli aderenti sono tenuti a prestare la propria attività in modo spontaneo, personale e gratuito, senza fini di lucro neppure indiretto ed a tenere un comportamento verso gli altri soci ed all'esterno animato da spirito di solidarietà e conforme agli scopi dell'Associazione.

5.5 - Gli aderenti hanno l'obbligo di:

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi sociali con la propria attività gratuita e volontaria, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- essere in regola con il contributo associativo;
- svolgere le attività preventivamente concordate con i referenti e deliberate dagli organi sociali;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione e del WWF.

5.6 - Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

5.7 – Responsabilità

Gli aderenti sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso terzi da una polizza assicurativa

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa, così come previsto per legge.

5.8 - Incompatibilità e conflitto di interessi

Non può candidarsi né ricoprire alcuna carica statutaria il socio che:

- ricopra incarichi consiliari, di rappresentanza istituzionale, esecutivi o fiduciari in partiti, organizzazioni politiche ed enti territoriali e locali, elettivi e non;
- sia candidato a competizioni elettorali di qualsiasi genere;
- svolga attività in conflitto di interessi con l'associazione o con i principi e ideali del WWF.

Articolo 6

Organi sociali dell'Associazione

6.1 - Organi dell'Associazione sono:

- Assemblea degli aderenti;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.
- Il Collegio dei Proviviri

6.2 - Gli organi sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

Articolo 7

Assemblea degli aderenti

7.1 – L'assemblea degli aderenti è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli aderenti ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato.

7.2 – L'Assemblea è convocata dal consiglio direttivo e di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

7.3 - La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo (1/3) del Consiglio Direttivo o di un decimo (1/10) degli aderenti.

7.4 - L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

7.5 - Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- approvare il regolamento interno all'uopo predisposto dal Consiglio Direttivo
- fissare l'ammontare della quota associativa dell'associazione

7.6 - L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'associazione.

7.7 - Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 15.

7.8 - L'assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

7.9 - L'Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

7.10 - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega.

7.11 - In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

7.12 - Ciascun aderente può essere portatore due sole deleghe di altro aderente.

7.13 - All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.

7.14 - Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle Assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

Articolo 8

Il Consiglio Direttivo

- 8.1** – L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 Consiglieri, nominati dall'Assemblea fra i propri aderenti, comunque da definirsi in numero dispari e rappresentativi della distribuzione geografica degli associati.
- 8.2** - I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
- 8.3** - Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente (o più Vice Presidenti, uno per ogni sede operativa, detti anche consigliere delegato per il sud..... consigliere delegato per l'est.....).
- 8.4** - Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente - anche nelle forme a distanza che consentano partecipazione e interlocuzione - la maggioranza dei suoi membri. Essi decadono automaticamente qualora siano assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei soci.
- 8.4.1** - Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata con ogni mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di email con avviso di ricevimento inoltrata almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.
- 8.4.2** - Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni quattro mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
- 8.4.3** - Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
- 8.4.4** - Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
- 8.4.5** - Le decisioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
- 8.4.6** - Di ogni riunione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
- 8.5** - Compete al Consiglio Direttivo:
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
 - predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo e il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
 - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti per le due aree territoriali;
 - nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo;
 - accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
 - deliberare in merito all'esclusione di aderenti;
 - ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
 - istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui delegati coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- 8.6** - Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio stesso.

8.7- Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Articolo 9

Presidente

9.1 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti e dura in carica tre anni.

9.2 - Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali, ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- conferisce agli aderenti procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

9.3 - In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

9.4 - Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Articolo 9 bis

Collegio dei Probiviri

Qualora sorgessero controversie tra i soci e tra questi e l'associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre probiviri (interni o esterni all'associazione) che sarà nominato dall'assemblea dei soci. Essi giudicheranno ex bono ex aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo è inappellabile.

Articolo 10

Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'associazione.

Articolo 11

Patrimonio ed Entrate

13.1 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- donazioni, finanziamenti, erogazioni e lasciti destinati esplicitamente ad incremento del patrimonio;
- contributi da soggetti/enti pubblici e/o privati destinati esplicitamente ad incremento del patrimonio;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
- Ogni altro tipo di entrata ammessa ai sensi della legge 266/91 ad eccezione dei lasciti testamentari come pure ad eccezione di qualsiasi altra disposizione relativa a beni provenienti da negozi *mortis causa*, che qualora disposta inconsapevolmente a favore dell'Associazione, verrà devoluta a WWF Italia.

13.2 - Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'associazione;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;

- contributi di organismi internazionali, ferma restando la preclusione per l'Associazione di svolgere attività di cooperazione internazionale;
- donazioni non destinati ad incremento del patrimonio;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi.

13.3 - I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo, che possono essere anche plurimi, uno per sede operativa. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente o del Tesoriere salvo diversa deliberazione specifica del Consiglio Direttivo che può delegare i vicepresidenti o Consiglieri Delegati ad operare su specifici conti, finalizzati a gestire le entrate riferibili ad aree geografiche specifiche.

Articolo 12

Esercizio sociale e Bilancio

14.1 - Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

14.2 - Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. Il bilancio può essere redatto per capitoli di spesa autonomi, relativi alle attività delle diverse sedi operative dall'associazione e alle relative movimentazioni di conto corrente.

14.3 - Il bilancio coincide con l'anno solare.

14.4 - Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 3, tenendo conto delle diverse attività delle sedi operative e delle relative esigenze per lo svolgimento dell'attività associativa comune e degli scopi statutari. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

Articolo 13

Modifiche allo Statuto e Scioglimento dell'associazione

15.1 - Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

15.2 - Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli aderenti, dall'Assemblea degli aderenti convocata con specifico ordine del giorno.

15.3 - I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti – nel rispetto della disciplina pro tempore vigente – a WWF Italia o, in subordine, ad **altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore** secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 5, comma 4 della legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Articolo 14

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n. 266 dell'11 agosto 1991, alla legislazione regionale sul volontariato, al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.